SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 652-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 5 maggio 1977
modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 maggio 1977
(V. *Stampato n.* **1440**)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 maggio 1977

Nuovo termine per l'emanazione del codice di procedura penale

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

« Proroga del termine per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale »

Art. 1.

Il termine stabilito dagli articoli 1 e 3 della legge 3 aprile 1974, n. 108, contenente delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, già prorogato dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 199, è ulteriormente prorogato di un anno.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

« Nuovo termine per l'emanazione del codice di procedura penale »

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare il nuovo codice di procedura penale, di cui alla legge 3 aprile 1974, n. 108, secondo i princìpi e criteri direttivi e con le procedure ivi previsti, entro il 31 maggio 1978.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 2.

L'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 4 della legge 3 aprile 1974, n. 108, e 2 della legge 5 maggio 1976, n. 199, è elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1977, a lire cinquanta milioni annui.

Al maggior onere di lire ventitre milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli 4 della legge 3 aprile 1974, n. 108, e 2 della legge 5 maggio 1976, n. 199, si intendono applicabili anche a tutte le attività e riunioni della commissione consultiva istituita con l'articolo 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

La commissione consultiva di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108, resta in carica fino alla data di emanazione del nuovo codice di procedura penale.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli 4 della legge 3 aprile 1974, n. 108, e 2 della legge 5 maggio 1976, n. 199, così come modificati dall'articolo 3 della presente legge, si intendono applicabili anche a tutte le attività e riunioni della commissione consultiva istituita con l'articolo 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.